RETE PROFESSIONI TECNICHE

Circolare n. 41/2021 - Prot. n. 541/2021 del 10/12/2021

Ai Componenti dell'Assemblea della Rete Professioni Tecniche

e, p.c. Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
segreteria@chimicifisici.it

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziosegreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
segreteria@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre, 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
segreteria@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Via in Arcione, 71
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

RETE PROFESSIONI TECNICHE

Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologialimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
segreteriapresidenza.cnappc@awn.it

Circolare n. 41 - Prot. n. 541/2021 Roma, 10 dicembre 2021

Oggetto: Informativa su Audizione Senato su DDL 1425 e 2419 (Equo compenso).

Cari Presidenti,

si è tenuta il 24 novembre 2021 l'audizione della Rete Professioni Tecniche presso la Commissione 2a Giustizia del Senato della Repubblica nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 1425 e 2419 "*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*".

E' stata, altresì, depositata una memoria RPT nel quale sono stati analizzati i provvedimenti normativi suddetti; l'obiettivo principale era quello di tutelare, attraverso la disciplina dell'equo compenso, tutti i professionisti, anche quelli non organizzati in Ordini e Collegi, ma rispettando tutte le specificità.

In tante occasioni la Rete Professioni Tecniche ha sottolineato l'importanza di estendere gli obblighi a tutta la committenza poiché tale principio è fissato soprattutto a tutela della committenza più debole, perché proprio in queste evenienze, informazioni certe aiutano a dare parametri e definizioni a chi, come ben noto, subisce un'asimmetria informativa nei confronti del professionista.

Sul fronte pubblica amministrazione ancora una volta si sottolinea l'assoluta urgenza di promuovere un regolamento per disciplinare nel dettaglio i limiti e gli obblighi in capo alle Pubbliche Amministrazioni che devono rispettare il diritto all'equo compenso per i professionisti, anche allo

scopo di arginare alcune sentenze sul tema che sono pienamente lesive della stessa dignità dei professionisti.

Inoltre risulta necessario prevedere una forma regolamentare che vada a disciplinare, calmierandoli, i ribassi previsti dalle procedure di appalto per tenere alta ed adeguata la qualità della prestazione professionale a beneficio dell'amministrazione e dunque dei cittadini.

Occorre, per di più, uniformare le tante leggi regionali che stanno dando attuazione all'equo compenso e riattivare il Nucleo di monitoraggio istituito al Ministero della giustizia le cui competenze di verifica e segnalazione dovrebbero essere ampliate.

E' importante accelerare verso l'approvazione della norma che sicuramente necessita di alcuni perfezionamenti, ma che è auspicabile entri in vigore prima di entrare in potenziali vortici di difficoltà parlamentari.

Per Vostra opportuna conoscenza, si allega la memoria RPT depositata.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

RETE
PROFESSIONI
TECNICHE

Commissione 2a Giustizia
Senato della Repubblica

AS 1425 e 2419

"Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali"

Considerazioni e proposte

Roma, 24 novembre 2021

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E

GEOMETRI LAUREATI

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E

PERITI AGRARI LAUREATI

CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E

PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE

TECNOLOGI ALIMENTARI

1. Considerazioni generali sull'equo compenso

I provvedimenti normativi in analisi hanno come obiettivo quello di tutelare, attraverso la disciplina dell'equo compenso, tutti i professionisti, anche quelli non organizzati in Ordini e Collegi, ma rispettando tutte le specificità.

In tante occasioni la Rete Professioni Tecniche ha sottolineato l'importanza di estendere gli obblighi a tutta la committenza poiché **tale principio è fissato soprattutto a tutela della committenza più debole**, perché proprio in queste evenienze, informazioni certe aiutano a dare parametri e definizioni a chi, come ben noto, subisce un'asimmetria informativa nei confronti del professionista.

Sul fronte pubblica amministrazione ancora una volta si sottolinea l'assoluta urgenza di promuovere un **regolamento per disciplinare nel dettaglio i limiti e gli obblighi in capo alle Pubbliche Amministrazioni** che devono rispettare il diritto all'equo compenso per i professionisti, anche allo scopo di arginare alcune sentenze sul tema che sono pienamente lesive della stessa dignità dei professionisti.

Inoltre risulta necessario prevedere una forma regolamentare che vada a disciplinare, calmierandoli, i ribassi previsti dalle procedure di appalto per tenere alta ed adeguata la qualità della prestazione professionale a beneficio dell'amministrazione e dunque dei cittadini.

Occorre, da ultimo, **uniformare le tante leggi regionali** che stanno dando attuazione all'equo compenso e riattivare il Nucleo di monitoraggio istituito al Ministero della giustizia le cui competenze di verifica e segnalazione dovrebbero essere ampliate.

In conclusione, è importante **accelerare verso l'approvazione della norma** che sicuramente necessita di alcuni perfezionamenti, ma che è auspicabile entri in vigore prima di entrare in potenziali vortici di difficoltà parlamentari.

2. Ampliamento dell'ambito di applicazione

Gli emendamenti proposti all'art. 2, co. 1 e 2 hanno come obiettivo quello di ampliare l'ambito di applicazione oggettiva del criterio dell'equo compenso a tutte le prestazioni d'opera intellettuale svolte dai soggetti di cui al comma 1, con il puntuale intento di evitare di circoscrivere l'applicabilità del criterio in questione solo a determinate prestazioni svolte esclusivamente nei confronti di un ristretto *parterre* di soggetti.
La modifica del comma 3 ha come obiettivo, a fronte di una giurisprudenza amministrativa che interpreta in maniera ristretta l'attuale disciplina della remunerazione dei professionisti, quello di esplicitare la sottoposizione delle PPAA al principio dell'equo compenso nella remunerazione dei professionisti, superando l'idea del cd. Professionista a zero euro che, purtroppo, appare sempre più diffusa.

Emendamento

L'articolo 2 è modificato come segue:

- al comma 1, le parole "*regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3*" sono sostituite dalle seguenti " *svolte dai professionisti di cui all'art. 1 che precede*";
- al comma 2, le parole "*di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1*" sono sostituite dalle seguenti "*di incarico conferito ai sensi del comma che precede";*
- il comma 3 è sostituito dal seguente *"3. Le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantiscono sempre il rispetto del principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, in esecuzione di incarichi comunque denominati e conferiti da eseguire successivamente all'entrata in vigore della presente legge, salvi i rapporti già instaurati se già retribuiti. La previsione, anche nell'ambito di procedure competitive, di forme di remunerazione dell'attività dei professionisti con modalità tali o aventi un effetto tale da violare, eludere o falsamente applicare in tutto o in parte la presente legge è, di per sé, nulla ed inefficace essendo, in ogni caso, vietato alle pubbliche amministrazioni l'affidamento di prestazioni professionali gratuite, comunque denominate o disciplinate. Ai fini della presente legge per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutti i soggetti indicati nell'elenco ISTAT delle unità istituzionali delle amministrazioni pubbliche. Fermo l'obbligo di applicare le previsioni di cui al*

presente articolo, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad adottare apposito regolamento".

3. Proposta in materia di clausole che prevedono un compenso non equo

L'emendamento proposto all'art. 3, co. 5, ha come intento quello di estendere l'impugnabilità dell'accordo non soltanto al caso in cui il compenso sia inferiore ai valori determinati dal comma 1 del medesimo articolo, bensì anche nel caso in cui il compenso non sia proprio previsto.

Emendamento

L'articolo 3 è modificato come segue:

al comma 5, dopo le parole "*o comunque qualsiasi accordo che*" sono aggiunte le seguenti "*non prevede compensi o*".

4. Modifica della disciplina dell'equo compenso

Gli emendamenti proposti all'art. 5, co. 1 e 2, hanno come intento quello di generalizzare la tutela del professionista dei confronti delle imprese, non limitandola a specifiche tipologie di committenza.
L'inserimento del comma 2-bis ha come obiettivo quello di tutelare il lavoro dei professionisti attraverso l'applicazione della medesima procedura di responsabilità attraverso autodichiarazione - ai sensi del d.P.R. 445/00 - che il legislatore ha già previsto per il pagamento dei lavoratori dipendenti.

La modifica proposta al comma 5 ha come obiettivo quello di garantire l'applicazione generalizzata del principio dell'equo compenso attraverso la possibilità, in caso di violazione del principio in questione, da un lato per Consigli/Collegi nazionali di adire l'autorità giudiziaria competente e, dall'altro per gli organi territoriale di svolgere il consueto controllo deontologico.

Emendamento

L'art. 5 è modificato come segue:

- al comma 1, le parole "*le imprese di cui all'art. 2"* sono sostituite dalle seguenti "*qualsivoglia committente organizzato in forma d'impresa*" e le parole "*dalle imprese stesse*" sono sostituite dalle seguenti "*dai committenti stessi*";
- al comma 2, le parole "*l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge*" sono sostituite dalle seguenti "*il committente".*
- dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *"2-bis. Le istanze da presentare ad Enti e ad Uffici pubblici preposti al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di abitabilità e ad attestare il deposito di atti derivanti da prestazioni professionali deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista incaricato, nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000 n° 445, attestante il pagamento dei compensi relativi alla prestazione resa ed oggetto dell'incarico, in cui devono essere riportati gli estremi del pagamento, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari*"
- al comma 5, le parole *"Gli ordini e i collegi professionali" sono sostituite dalle parole "I Consigli e le Federazioni Nazionali degli Ordini e Collegi professionali"*

5. Proposta sulla presunzione di equità

L'emendamento proposto all'art. 6, co 1, ha l'intento di estendere a tutte le tipologie di committenti la possibilità di adottare standard contrattuali di convenzione predisposti dai Consigli/Collegi professionali.

Emendamento

L'art. 6 è modificato come segue:

al comma 1, le parole "*delle imprese di cui all'art. 2, comma 1,*" sono sostituite dalle seguenti "*dei committenti*".